



DISCIPLINARE SULLE PROCEDURE SELETTIVE PER L'ACCESSO DALL'ESTERNO AI PROFILI DEL TEATRO STABILE D'ABRUZZO

ART. 1 - Premesse

Il presente atto di organizzazione - in conformità ai criteri generali stabiliti dalla legislazione nazionale e "dal CCNL per gli impiegati e i tecnici dipendenti dai teatri" - disciplina le modalità di accesso ai profili dell'Ente teatrale regionale.

ART. 2 - Modalità di accesso

1. L'assunzione alle dipendenze dell'Ente nei posti vacanti di ogni profilo professionale avviene con contratto individuale di lavoro, nel rispetto delle seguenti procedure di reclutamento:
 - a) selezioni pubbliche volte all'accertamento della professionalità richiesta;
 - b) forme flessibili di contratti di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente e dal vigente C.C.N.L per gli impiegati e i tecnici dipendenti dai teatri;
2. L'accesso alla qualifica di dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, avviene esclusivamente per concorso pubblico.
3. Le determinazioni relative all'avvio e all'espletamento delle procedure di reclutamento vengono adottate dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle indicazioni contenute nella "Struttura organizzativa" e relativi allegati (job description e grafico).

ART. 3 - Requisiti generali di accesso

1. Costituiscono requisiti generali di accesso:
 - a) cittadinanza italiana con le precisazioni di cui ai commi 2 e 3;
 - b) età non inferiore agli anni 18;
 - c) non essere esclusi dall'elettorato politico attivo;
 - d) non essere stati condannati all'interdizione perpetua o temporanea - per il tempo della stessa - dai pubblici uffici;
 - e) non essere stati destituiti dall'impiego, dispensati per insufficiente rendimento, licenziati per motivi disciplinari da una pubblica Amministrazione;
 - f) non essere stati, per il solo accesso alla dirigenza, condannati anche con sentenza non passata in giudicato per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del Libro II del codice penale.
2. Salvo contrarie disposizioni di legge, sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
3. Possono accedere a tutti i posti dell'Ente teatrale, fatte salve le eccezioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, a parità di requisiti e purché abbiano un'adeguata conoscenza della lingua italiana da accertare nel corso dello svolgimento delle prove:
 - a) i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

- b) i cittadini di paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
 - c) i cittadini di paesi terzi che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
4. I cittadini di cui al comma 3 devono essere in possesso, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini italiani e, fatta eccezione per quelli di cui alla lett. c), godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza. L'equiparazione dei titoli di studio è effettuata in base alle disposizioni statali vigenti.
5. Non si può prescindere dal possesso della cittadinanza italiana per l'accesso ai posti di livello dirigenziale.
6. Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando o nell'avviso di selezione per la presentazione della domanda di ammissione.

ART. 4 - Requisiti specifici di accesso

1. I titoli di studio e professionali per l'accesso dall'esterno agli impieghi dell'Ente teatrale regionale sono i seguenti:
- dal 7° al 4° livello, diploma di scuola secondaria di primo grado;
 - dal 3° al 1° livello A, diploma di scuola secondaria di secondo grado;
 - dirigenza, laurea a ciclo unico, laurea specialistica o laurea magistrale.
2. Per i cittadini di cui all'art. 2 comma 3, l'equiparazione dei titoli di studio è effettuata in base alle disposizioni statali vigenti.
3. Gli avvisi di selezione stabiliscono esattamente la natura e la tipologia dei requisiti culturali e professionali che devono essere posseduti dai candidati in relazione ai contenuti peculiari del posto messo a concorso.
4. Per quanto riguarda il personale artistico, tecnico e amministrativo scritturato si fa riferimento al vigente CCNL di categoria.

ART. 5 - Selezioni pubbliche

1. Le procedure di reclutamento si conformano ai seguenti principi:
- a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;
 - b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
 - c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
 - d) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti o esperti che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
2. Per i livelli dal 3° al 1° la selezione sarà per titoli ed esami. La valutazione dei titoli riguarderà: la stima dei curricula vitae, in cui andranno evidenziate le esperienze professionali, i titoli di studio e di specializzazione conseguiti; la partecipazione a significative esperienze formative; le pubblicazioni o lavori originali; il superamento di precedenti procedure selettive; l'idoneità a precedenti

procedure selettive; le certificazioni legalmente riconosciute in lingue straniere. Per quanto riguarda le prove d'esame si rimanda all'avviso di selezione.

3. Per i livelli dal 4° al 7° la selezione consisterà nella valutazione delle capacità tecniche e professionali, mentre per il colloquio si rimanda all'avviso di selezione.

ART. 6 – Selezione per profili tecnici

1. Per quanto riguarda il personale artistico, tecnico e amministrativo scritturato si fa riferimento al CCLN di categoria vigente.

2. Per i livelli dal 4° al 7° si procede con una selezione attraverso la valutazione del curriculum professionale e un colloquio secondo le modalità previste dall'avviso di selezione.

ART. 7 - Commissioni esaminatrici

1. Dopo la data di scadenza di presentazione delle domande, il CdA nomina, la commissione esaminatrice così composta:

- Presidente: il Direttore dell'Ente o suo delegato;
- Componenti: due esperti, interni o esterni, nelle materie oggetto della selezione.

2. La sostituzione di uno o più componenti della Commissione non comporta la rinnovazione delle operazioni di selezione già effettuate.

3. Nella individuazione dei componenti delle Commissioni è assicurata la parità di genere.

ART. 8 - Incompatibilità

1. Non possono far parte delle commissioni esaminatrici:

- coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni od organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;

- i componenti del collegio dei revisori dei conti.

2. Non possono, inoltre, far parte delle commissioni esaminatrici coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (art. 35 bis. 165/2001).

3. Ai fini del completo accertamento dell'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui ai precedenti commi 1 e 2 è richiesta, all'atto della nomina, apposita dichiarazione agli interessati.

4. Non possono, altresì, far parte delle commissioni esaminatrici quei soggetti che abbiano con alcuno dei candidati:

- vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado;
- stabile convivenza;
- situazioni di cointeressenza;
- situazioni di inimicizia.

5. I Componenti della Commissione, nella seduta dell'insediamento, presa visione dell'elenco dei candidati, sottoscrivono apposita dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità previste al precedente comma 4 ovvero sono tenuti a dimettersi.

6. Qualora dalla visione dell'elenco dei candidati un Componente ravvisi, pur in assenza di cause di incompatibilità, l'opportunità di non partecipare ai lavori della Commissione per gravi ragioni di convenienza, è tenuto a comunicarlo tempestivamente al Dirigente competente in materia di Personale e viene sostituito.

7. Nella individuazione dei componenti della commissione è applicato, fatti salvi oggettivi impedimenti esplicitati nell'atto di nomina, il principio della rotazione in attuazione delle norme sulla trasparenza e anticorruzione.
8. Si applicano, in ogni caso, eventuali nuove disposizioni di legge che dovessero prevedere ulteriori cause di incompatibilità per i Componenti le Commissioni.

ART. 9 – Adempimenti della Commissione

1. All'atto dell'insediamento della Commissione, ciascun Componente, presa visione dell'elenco dei candidati ammessi, sottoscrive la dichiarazione di non trovarsi in situazioni di incompatibilità con i concorrenti.
2. Prima dell'inizio delle prove, la Commissione, considerato il numero dei candidati ammessi stabilisce il termine del procedimento concorsuale. Le procedure concorsuali devono comunque concludersi entro sei mesi dalla data di effettuazione della prima prova. L'inosservanza di tale termine dovrà essere giustificata dalla Commissione esaminatrice.
3. La Commissione adotta i provvedimenti a maggioranza di voti palesi.
4. Nella valutazione delle singole prove d'esame, scritte, pratiche e orali il punteggio assegnato ad ogni prova è dato, in assenza di unanimità della commissione, dalla media aritmetica dei voti espressi dai commissari.
5. La commissione esaminatrice, alla prima, riunione stabilisce i criteri e le modalità di valutazione delle prove al fine di motivare i punteggi attribuiti. La commissione esaminatrice, dopo la correzione degli elaborati e l'attribuzione dei relativi punteggi, comunica agli interessati, per il tramite dell'Ufficio competente, la loro ammissione alla prova orale.
6. Prima dello svolgimento della prova orale la commissione esaminatrice, al fine di garantire l'imparzialità della prova e pari opportunità a tutti i candidati, determina il numero complessivo delle domande da porre a ciascuno e la loro articolazione in riferimento alle materie stabilite dall'avviso.
7. I candidati possono accedere ai locali in cui si svolgono le prove orali, secondo le modalità definite dal Presidente della commissione.
8. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice predispone l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.
9. Il verbalizzante redige il processo verbale di tutte le sedute della commissione, delle operazioni concorsuali e delle decisioni prese dalla Commissione. Il verbale deve essere sottoscritto da tutti i componenti la Commissione.

ART. 10 - Compensi ai Componenti delle Commissioni

1. L'importo del compenso ai componenti delle Commissioni sarà fissato dal Consiglio di Amministrazione.
4. Gli incarichi di cui al presente articolo sono gratuiti per i membri dipendenti dell'Ente.

ART. 11 - Avviso di selezione

1. Gli avvisi di selezione sono indetti con atto del Consiglio di Amministrazione da pubblicarsi sul sito internet dell'Ente.
2. L'avviso deve contenere:
 - a) il numero, il livello, il profilo professionale e la sede dei posti messi a concorso;
 - b) il rinvio al CCNL di riferimento per la definizione del trattamento economico annuo lordo relativo al posto oggetto della selezione;

- c) i termini e le modalità per la presentazione delle domande;
 - d) i requisiti generali per l'ammissione dei candidati e i requisiti specifici per il posto oggetto della selezione;
 - e) le modalità di accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature tecniche e delle applicazioni informatiche più diffuse e di una lingua straniera;
 - f) la eventuale documentazione da allegare;
 - g) i titoli valutabili;
 - h) il calendario e la sede delle prove d'esame;
 - i) l'informativa sulle modalità di trattamento dei dati personali ai sensi della vigente disciplina sulla privacy;
 - l) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile;
3. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso sul sito dell'Ente.

ART. 12 - Entrata in vigore

Il presente atto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente teatrale regionale.